



## PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE

### ***Articolo 1 Procedura interna per la comunicazione all'esterno di informazioni e documenti riguardanti la Società***

La presente procedura, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, si applica con riferimento alla diffusione delle informazioni riguardanti la Società che si possono definire privilegiate ai sensi dell'art 7 Regolamento (UE) n.596/ 2014 MAR .La comunicazione all'esterno dei predetti documenti ed informazioni avviene tramite il Responsabile Informativa Societaria nel rispetto delle modalità indicate nella presente procedura.

Il Responsabile Informativa Societaria, informato dal Consiglio di Amministrazione, dai Dirigenti della Società o comunque a conoscenza di fatti di rilievo, verifica gli obblighi di legge per accertare se l'informazione debba essere considerata *price sensitive*.

Nel caso in cui l'informazione venga giudicata *price sensitive* o la normativa vigente imponga la comunicazione all'esterno di fatti o notizie, il Responsabile Informativa Societaria definisce i contenuti della comunicazione attraverso la predisposizione di un comunicato stampa.

In particolare:

- i comunicati stampa e i documenti attinenti alla cosiddetta informazione periodica (bilancio, relazione semestrale, ecc.) e quelli relativi ad operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione; negli altri casi la comunicazione all'esterno relativa ad informazioni *price sensitive* è sottoposta al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale prima dell'emissione.

La comunicazione viene poi immessa a cura del Responsabile Ufficio Informativa Societaria nel circuito E-Market SDIR e resa pubblica sul sito internet della Società [www.irce.it](http://www.irce.it).

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. di esecuzione UE n. 1055/2016 il sito internet della Società soddisfa i seguenti requisiti:

- (a) consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente;
- (b) consente agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;
- (c) assicura che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

### ***Articolo 2 Informativa societaria***

Ai sensi dell'art. 7 del MAR per informazione privilegiata s'intende un'informazione:

- i) che non è stata resa pubblica;
- ii) concernente, direttamente o indirettamente, la Società

iii) avente carattere preciso, dunque riferibile a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; devono quindi sussistere, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete prospettive che le circostanze o gli eventi futuri cui fa riferimento l'informazione verranno ad esistere o che si verificheranno. Non sono sufficienti rumors o mere congetture prive di qualsiasi concretezza.

iv) sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati;

v) materiale e cioè un'informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

L'Informazione Privilegiata deve soddisfare tutte le condizioni di cui ai precedenti punti i)-ii)-iii)-iv); se l'Informazione Privilegiata concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe, ciascuna tappa intermedia del processo può a sua volta costituire un'Informazione Privilegiata se soddisfa le condizioni di cui ai precedenti punti i)-ii)-iii)-iv).

Fermo restando che non esiste un elenco di informazioni potenzialmente privilegiate e che la valutazione del carattere privilegiato dell'informazione è sempre una valutazione da effettuarsi in concreto, rimessa alla Società, a titolo esemplificativo, di seguito si indicano alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza *price sensitive* ai sensi del presente regolamento:

- Ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- Dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- Acquisto o alienazione di partecipazioni rilevanti, di altre attività o di rami d'azienda rilevanti;
- Operazioni su capitale.
- Modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati.
- Emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito.
- Perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto.
- Presenza di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali.
- Operazioni di fusione e scissioni rilevanti.
- Conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti.
- Operazioni sulle azioni proprie.
- Le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza.
- Le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato ed i resoconti intermedi di gestione

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del MAR, la Società - con decisione assunta dal Presidente o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione - può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, e in particolare:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società e di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni.

### ***Articolo 3 Riservatezza***

Gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti ed i responsabili degli uffici aziendali e tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di notizie e documenti riguardanti la Società acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni saranno tenuti a mantenere riservati i predetti dati e a utilizzarli esclusivamente per l'espletamento dei compiti di servizio. Essi inoltre saranno tenuti a non abusare del loro privilegio informativo, in ossequio ai divieti di cui alla normativa vigente, e a rispettare la presente procedura per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

I menzionati soggetti sono altresì tenuti a segnalare prontamente al Presidente e al Responsabile Ufficio Informativa Societaria ciascuna Informazione Privilegiata o ritenuta potenzialmente tale.

Nel rispetto della normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, è possibile comunicare in modo selettivo le Informazioni Privilegiate a soggetti terzi (consulenti, controparti negoziali, banche, Autorità di Vigilanza, società di gestione dei mercati, ecc.) quando tale comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o in adempimento di un obbligo normativo, e tali soggetti terzi siano tenuti ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutaria o contrattuale).

In caso di divulgazioni, in occasione degli incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali non vincolati da alcun accordo di riservatezza, di dati relativi alle prospettive aziendali, il Responsabile delle Risorse Umane deve informare tempestivamente il Presidente e il Responsabile Informativa Societaria che verificano la presenza di informazioni privilegiate da comunicare al pubblico. Rimane fermo che in tale contesto possono essere comunicate solamente le informazioni strettamente necessarie all'esercizio dell'attività sindacale nel rispetto del principio di proporzionalità.

### ***Articolo 4 Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali***

Il responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali, *investor relator*, si adopera attivamente al fine di instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali nel rispetto della presente procedura e della normativa vigente.

In caso di incontri con analisti il Responsabile Informativa Societaria comunica anticipatamente alla Consob e alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmette la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro al più tardi il giorno prima dell'incontro stesso. Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non comunica ai partecipanti informazioni privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

### ***Articolo 5 Entrata in vigore***

Il presente Codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. in data 22 dicembre 2020, entra in vigore il 1 gennaio 2021.